



## **COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO**

(Provincia di Pesaro e Urbino)

### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **C O P I A**

Nr. Progr. **35** Data 27-07-2026

**Oggetto: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - Articolo 1, commi da 82 a 101, L.N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, DI 38/2026, convertito con L. 88/2026**

IL SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE, oggi 27-07-2026 alle ore 18:00 in adunanza di Prima Convocazione previo invio di invito scritto, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

| <b>Cognome e Nome</b>       | <b>Qualifica</b>   | <b>Presenza</b> |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>ROSSI GIUSEPPE</b>       | <b>SINDACO</b>     | <b>Presente</b> |
| <b>CECCHINI ALICE</b>       | <b>CONSIGLIERE</b> | <b>Presente</b> |
| <b>Curzi Maria Cristina</b> | <b>CONSIGLIERE</b> | <b>Presente</b> |
| <b>DINI ALESSANDRO</b>      | <b>CONSIGLIERE</b> | <b>Assente</b>  |
| <b>Galli Emanuela</b>       | <b>CONSIGLIERE</b> | <b>Presente</b> |
| <b>LONGHI ANDREA</b>        | <b>CONSIGLIERE</b> | <b>Presente</b> |
| <b>Martinelli Dario</b>     | <b>CONSIGLIERE</b> | <b>Presente</b> |
| <b>MARTINELLI FRANCESCO</b> | <b>CONSIGLIERE</b> | <b>Presente</b> |
| <b>MARINELLI EDOARDO</b>    | <b>CONSIGLIERE</b> | <b>Presente</b> |
| <b>Parri Stefano</b>        | <b>CONSIGLIERE</b> | <b>Presente</b> |
| <b>Corradi Anna Maria</b>   | <b>CONSIGLIERE</b> | <b>Presente</b> |
| <b>Ingegni Alessandra</b>   | <b>CONSIGLIERE</b> | <b>Presente</b> |
| <b>Gostoli Fabio</b>        | <b>CONSIGLIERE</b> | <b>Presente</b> |

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Scrutatori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Carla Franchini

In qualità di sindaco, GIUSEPPE ROSSI assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 35 DEL 27-07-2026**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, COMMA 1 D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

**Favorevole**

Data: 24-07-2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
**F.to Mariangela Forlano**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

**Favorevole**

Data: 24-07-2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE  
**F.to Mariangela Forlano**

---

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 35 DEL 27-07-2026**

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

(Art. 42, comma 2, TUEL 18 Agosto 2000, n. 267)

**PREMESSO CHE:** l'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 166, ha disciplinato la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, regolando le somme dovute, la dichiarazione del debitore, i termini e le modalità di pagamento, gli effetti della domanda e le conseguenze dell'eventuale mancato perfezionamento;

**DATO ATTO CHE:** l'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, ha esteso tale procedura, con specifiche deroghe temporali, a tutti i debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con esclusione dei debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, subordinandone l'applicazione all'adozione di un apposito provvedimento dell'ente creditore;

**RILEVATO CHE:** la scelta rimessa al Comune consiste nell'aderire o non aderire alla procedura statale e, in caso di adesione, deve riguardare unitariamente tutti i carichi comunali compresi nel periodo 2000-2023, senza possibilità di selezionare singole annualità, tipologie di entrata, categorie di debitori o condizioni diverse da quelle stabilite dalla normativa primaria;

**RICHIAMATA:** la nota di approfondimento IFEL del 18 maggio 2026, secondo la quale la scelta deve essere adottata con deliberazione consiliare avente natura regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1967, n. 446, corredata dal parere dell'Organo di revisione, e il Comune non può modificare i criteri e le modalità fissati dal legislatore statale;

**CONSIDERATO, PERTANTO, CHE:** non occorre approvare un autonomo regolamento comunale articolato, poiché l'ambito, le condizioni, le scadenze, gli effetti e la gestione della definizione sono già integralmente disciplinati dalla legge statale e il presente atto, in quanto deliberazione consiliare di natura regolamentare e autosufficiente, realizza il necessario rinvio alla disciplina vigente, evitando duplicazioni normative e possibili difformità interpretative;

**VISTI:** l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1967, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate, e l'articolo 42, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio comunale la competenza in materia di regolamenti;

**CONSIDERATO CHE:** per i carichi ammessi alla definizione, il debitore corrisponde le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notificazione, senza corrispondere le somme affidate a titolo di sanzioni, interessi, interessi di mora e aggio, nei limiti e secondo le regole stabilite dall'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge n. 166/2025;

**PRECISATO CHE:** per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada diverse dalle sanzioni tributarie, l'agevolazione opera esclusivamente

sugli interessi comunque denominati e sulle somme maturate a titolo di aggio, restando integralmente dovuta la sanzione principale;

**DATO ATTO CHE:** a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1-sexies, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, convertito dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, Agenzia delle Entrate-Riscossione rende disponibili i carichi definibili dal 15 ottobre 2026; i debitori possono presentare la dichiarazione dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026; il pagamento è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, con gli interessi di rateazione nella misura del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;

**EVIDENZIATO CHE:** la gestione delle domande, l'individuazione delle singole posizioni definibili, il calcolo delle somme dovute, la riscossione, l'eventuale decadenza e i riversamenti competono ad Agenzia delle Entrate-Riscossione; il Comune non riceve né decide le istanze individuali e non esercita alcuna discrezionalità sull'ammissione dei singoli debitori;

**PRESO ATTO, IN PARTICOLARE, CHE:** la relazione quantifica i carichi pendenti ricompresi nel perimetro temporale della definizione in complessivi euro 606.801,87, di cui euro 108.160,13 riferiti a sanzioni ed euro 18.858,74 riferiti a interessi;

**PRESO ATTO, ALTRESÌ, CHE:** i carichi più risalenti già affidati all'agente della riscossione risultano stralciati dal conto del bilancio e iscritti nel conto del patrimonio; conseguentemente, secondo la relazione, l'adesione non determina riflessi di rilievo sul Fondo crediti di dubbia esigibilità, non essendo tali importi più presenti tra i residui attivi del conto del bilancio;

**RILEVATO CHE:** la relazione riporta anche dati relativi a residui attivi e a carichi affidati nel corso del 2024; tali informazioni hanno funzione conoscitiva generale, ma le relative partite restano estranee alla presente definizione, il cui perimetro normativo si arresta ai carichi affidati entro il 31 dicembre 2023;

**PRESO ATTO CHE:** non risultano all'Ufficio finanziario contenziosi pendenti presso le Corti di giustizia tributaria in relazione alle procedure già affidate ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, mentre il dato relativo alle posizioni già oggetto di precedenti definizioni agevolate e successivamente decadute non è immediatamente disponibile e sarà gestito dall'agente della riscossione secondo le disposizioni statali;

## **VALUTAZIONE DI CONVENIENZA E MOTIVAZIONE DELLA SCELTA**

**VALUTATO CHE:** tra i benefici potenziali della definizione agevolata vi è il recupero almeno della sorte capitale, con possibile miglioramento della liquidità, e la chiusura definitiva di posizioni aperte da molti anni; evidenza, per contro, la rinuncia alle componenti oggetto di abbattimento, la sospensione delle procedure esecutive, il possibile riflesso sulla percezione dell'equità fiscale e l'aggravio amministrativo connesso agli adempimenti attuativi;

**CONSIDERATO CHE:** la scelta deve essere valutata non in rapporto all'ammontare nominale complessivo dei crediti, ma alla loro effettiva e concreta probabilità di riscossione, tenuto conto della vetustà delle partite, del loro già avvenuto stralcio dal conto del bilancio e della permanenza delle stesse nelle scritture patrimoniali;

**RITENUTO CHE:** nel caso concreto l'interesse pubblico al recupero effettivo del capitale e alla definizione di partite di difficile esazione risulti prevalente rispetto alla conservazione meramente nominale delle componenti accessorie, anche in considerazione dell'assenza di impatti significativi sul FCDE e sui residui attivi del bilancio;

**RILEVATO, INOLTRE, CHE:** l'applicazione uniforme a tutti i carichi comunali

rientranti nel periodo previsto dalla legge, secondo condizioni predeterminate a livello statale e gestite dall'agente della riscossione, limita il rischio di trattamenti selettivi o discrezionali e assicura parità di trattamento tra i debitori che si trovino nelle medesime condizioni;

**RITENUTO, PERTANTO, CHE:** l'adesione sia coerente con i principi di legalità, imparzialità, buon andamento, efficacia, economicità e prudenza, fermo restando il monitoraggio dei riversamenti, delle cancellazioni patrimoniali e degli effetti complessivi sulla gestione finanziaria dell'Ente;

### **ADEMPIMENTI, PARERI E RESPONSABILITÀ**

**DATO ATTO CHE:** il provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune e comunicato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 luglio 2026, secondo le modalità rese disponibili dalla stessa; esso acquista efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale e deve essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici;

**ACQUISITO:** il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, reso ai sensi dell'articolo 236, comma 1, lettera b), n. 7, del decreto legislativo n. 267/2000, con verbale n. del , acquisito al protocollo comunale n. del ;

**ACQUISITI:** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore finanziario ai sensi degli articoli 46, comma 1, e 147-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

**DATO ATTO CHE:** il presente provvedimento non comporta l'assunzione immediata di impegni di spesa, ma determina riflessi finanziari potenziali e differiti, non integralmente quantificabili alla data di adozione, derivanti, da un lato, dall'abbattimento delle componenti previste dalla legge e, dall'altro, dalle maggiori possibilità di riscossione delle somme dovute a titolo di capitale e spese; tali effetti saranno rilevati e monitorati dal Settore finanziario sulla base delle comunicazioni e dei riversamenti dell'agente della riscossione;

**DATO ATTO CHE:** il Responsabile del procedimento e il Responsabile del Settore proponente dichiarano l'insussistenza, in capo a sé, di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente procedimento e attestano di non avere ricevuto segnalazioni di situazioni di conflitto da parte degli altri soggetti coinvolti nell'istruttoria, fermo restando l'obbligo di astensione e di tempestiva segnalazione qualora una situazione di conflitto emerga successivamente;

**VISTI, INFINE:** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; la legge 7 agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e i relativi principi contabili applicati; lo Statuto comunale e i regolamenti dell'Ente;

### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE**

di richiamare integralmente le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne rappresentano la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, come modificato dall'articolo 1-sexies, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, convertito dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, disponendo l'applicazione alle entrate del Comune di Sant'Angelo in Vado della definizione agevolata disciplinata dall'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 166;

- di stabilire che la definizione agevolata si applica a tutti i debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati dal Comune di Sant'Angelo in Vado agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, senza esclusioni o limitazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, fatta salva l'esclusione dei debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- di dare espressamente atto che restano fuori dal perimetro della presente deliberazione i carichi affidati agli agenti della riscossione dopo il 31 dicembre 2023, compresi quelli affidati nel corso del 2024 richiamati nella relazione finanziaria a fini meramente conoscitivi;
- di dare atto che la presente deliberazione, avente natura regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, costituisce l'atto comunale unico, autosufficiente e necessario per l'applicazione della definizione agevolata e che, pertanto, non viene approvato un separato regolamento comunale, trovando diretta applicazione le condizioni, le modalità, i termini e gli effetti stabiliti dalla normativa statale vigente;
- di precisare che il Comune non può modificare il perimetro, le condizioni e le modalità della definizione e non esercita alcuna discrezionalità in ordine alle singole domande, la cui gestione, unitamente all'individuazione dei carichi definibili, al calcolo delle somme dovute, alla riscossione, all'eventuale decadenza e ai riversamenti, compete esclusivamente ad Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- di dare atto che, secondo la disciplina statale:
- per i carichi ordinariamente definibili sono dovute le somme a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, con esclusione delle sanzioni, degli interessi, degli interessi di mora e dell'aggio;
- per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada diverse dalle sanzioni tributarie, restano dovute le sanzioni principali e l'agevolazione opera esclusivamente sugli interessi comunque denominati e sull'aggio;
- l'adesione del singolo debitore e il perfezionamento della definizione restano subordinati alla presentazione della dichiarazione e al pagamento delle somme dovute nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge e dall'agente della riscossione;
- di prendere atto che i carichi ricompresi nel perimetro temporale 2000-2023 e, in particolare, dell'ammontare complessivo di euro 816.992,70, della componente di euro 234.287,35 riferita a sanzioni, della componente di euro 19.860,50 riferita a interessi, dell'avvenuto stralcio dal conto del bilancio dei carichi più risalenti, dell'assenza di effetti di rilievo sul FCDE e dell'assenza di contenzioso tributario pendente noto sui carichi affidati;
- di motivare l'adesione in ragione della significativa vetustà e difficile esigibilità dei carichi, del potenziale recupero della sorte capitale e delle spese dovute, della possibilità di definire posizioni aperte da molti anni, dell'assenza di impatti significativi sul FCDE e sui residui attivi del bilancio e della gestione uniforme e non discrezionale della procedura da parte dell'agente della riscossione;
- di dare atto che il presente provvedimento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune di Sant'Angelo in Vado, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 38/2026, ferma restando la pubblicazione all'Albo pretorio on-line prevista dall'ordinamento generale;
- di demandare al Responsabile del Settore finanziario tutti gli adempimenti conseguenti e, in particolare: la pubblicazione del provvedimento nel sito internet istituzionale e

la sua comunicazione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 luglio 2026, secondo le modalità rese disponibili dalla stessa Agenzia;

- la trasmissione del provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici, con le modalità previste;
- il coordinamento con Agenzia delle Entrate-Riscossione, il monitoraggio delle adesioni e dei riversamenti, la riconciliazione contabile e l'aggiornamento delle scritture patrimoniali;
- la verifica periodica degli effetti finanziari e contabili della definizione, con relativa rappresentazione negli atti di salvaguardia degli equilibri, assestamento e rendiconto, ove rilevante;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta l'assunzione immediata di impegni di spesa e che i relativi effetti finanziari, potenziali e differiti, saranno contabilizzati e monitorati nel rispetto del decreto legislativo n. 118/2011 e dei principi contabili applicati;
- di disporre che gli adempimenti di pubblicazione, trasmissione e gestione conseguenti siano effettuati nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, evitando la diffusione di dati riferibili ai singoli debitori;

In considerazione del termine del 31 luglio 2026 entro il quale il provvedimento deve essere pubblicato nel sito istituzionale e comunicato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, si propone di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La dichiarazione di immediata eseguibilità resta distinta dalla specifica efficacia della scelta regolamentare, che discende dalla pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'articolo 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 38/2026.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la contestuale proposta formulata dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 c. 1 e 153 – d.lgs. 18.08.2000 n. 267 – come modificato dall'art. 3, c. 2 – lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1, L. 07.12.2012 n. 213 e smi, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

SENTITA l'illustrazione della proposta da parte dell'assessore Luca Traversa, (alle ore 18:40 entra l'assessore Martinelli Francesco) a seguito del quale intervengono: il consigliere Stefano Parri chiedendo delle delucidazioni, alle quali da risposta il consigliere Curzi Maria Cristina e successivamente interviene il Sindaco.

(Alle ore 18:50 entra il consigliere Galli Emanuela)

Con votazione unanime resa per alzata di mano

## **D E L I B E R A**

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata.

INFINE, ravvisata l'urgenza, con voti unanimi resi per alzata di mano

**DELIBERA**

di rendere immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs.267/2000.



## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 35 DEL 27-07-2026**

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**  
*F.to GIUSEPPE ROSSI*

**SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Carla Franchini*

---

Per copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado 31-07-2026

**RESPONSABILE SERVIZIO**  
*Carla Franchini*

---

### ***ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE***

Visto gli atti d'ufficio, si attesta che copia della presente deliberazione :

- viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 31-07-2026 (art. 124, d.lgs. 267/2000)
- viene comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 31-07-2026

*Il presente atto è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs.267/2000*

*Sant'Angelo in Vado 31-07-2026*

**RESPONSABILE SERVIZIO**  
*F.to Carla Franchini*

---

### **ESECUTIVITA'**

Visto gli atti d'ufficio, si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 31-07-2026 al 15-08-2026 ed è divenuta esecutiva il 25-08-2026, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Sant'Angelo in Vado, li 25-08-2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*F.to Carla Franchini*